

LA QUESTIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

La normativa sui sistemi di gestione dell'energia

L'attuale normativa attinente alla questione dell'efficienza energetica lascia un ampio margine di autonomia nel definire il livello e le modalità dell'ottimizzazione dei processi energetici, ribadendo però la rilevanza della questione e la necessità di figure professionali mature e complete che siano in grado di gestire queste tematiche.

Leone D'Alessandro

La questione dell'efficienza energetica in senso ampio (cioè non solo il risparmio energetico, ma l'ottimizzazione dell'intero ciclo di produzione, acquisto, consumo e vendita dell'energia) sta ricevendo un crescente attenzione in termini di esposizione mediatica, che non necessariamente va di pari passo con la sensibilità reale degli utenti e dei consumatori.

Mentre infatti il tema dell'efficienza energetica è costantemente evocato

nei comunicati di marketing, sia da parte dei consumatori di energia che dei fornitori di soluzioni, i dati oggettivi mostrano un chiaro scollamento rispetto alle azioni concrete.

Qualunque sia l'indicatore che si prende in considerazione, sia esso il numero, la qualità e l'entità dei progetti di efficientamento sottoposti all'approvazione per il conseguimento dei certificati bianchi, o il numero e il fatturato medio delle aziende che si sono qualificate Esco, o ancora il numero di professionisti che espletano la loro attività nell'implementazione di interventi di ottimizzazione, in ogni caso si ottengono numeri del tutto marginali rispetto ai risparmi energetici ed economici che sarebbe possibile ottenere sullo sconfinato consumo energetico italiano (26 miliardi di kWh nel 2013 di sola energia elettrica).

Questa situazione non è dovuta alla mancanza di supporto pubblico (anzi, la legislazione ita-



liana a riguardo è tra le più avanzate) né alla mancanza di strumenti tecnologici (che sono ampiamente disponibili). Si tratta piuttosto di un problema di sensibilità profonda, ancora mancante, forse a causa dell'abitudine di considerare la bolletta energetica più una "tassa" che una voce di costo industriale come qualunque altra materia prima o servizio.

La norma ISO 50001 sui sistemi di gestione dell'energia

Nella direzione di costruire la sensibilità, e nello stesso tempo di fornire validi strumenti gestionali per conseguire una reale efficienza, va però la **norma ISO 50001**, emessa nel 2011, che definisce i sistemi di gestione dell'Energia e ne incoraggia l'implementazione.

La norma non ha contenuti tecnici, che sono demandati alla professionalità degli addetti ai lavori, alle best practice disponibili e alla

A FIL DI RETE

www.iso.org/iso/home/standards

L' AUTORE

L. D'Alessandro, Esperto in Gestione dell'Energia certificato





Le norme recenti prevedono la figura di un responsabile del sistema di gestione dell'energia e anche, eventualmente, di un team che lo supporti

buona pratica corrente; essa delinea invece i requisiti e le procedure necessari per implementare un sistema di gestione dell'energia all'interno di una organizzazione.

Tale sistema consiste nell'insieme delle azioni gestionali programmate e controllate, negli strumenti di misura e verifica, delle procedure di definizione di obiettivi e di verifica del loro raggiungimento, nelle assunzioni di responsabilità e di ruoli funzionali ad un uso economicamente, tecnicamente e socialmente corretto dell'energia.

La norma muove dal principio che allo scopo di ottenere un qualunque risultato sono necessarie alcune condizioni irrinunciabili: la motivazione a raggiungere il risultato desiderato; la conoscenza della reale situazione di partenza; la competenza necessaria per identificare le azioni da mettere in atto; gli strumenti per verificare l'efficacia delle azioni stesse; un procedimento per correggere le azioni in dipendenza dei risultati via via ottenuti.

Allo scopo di assicurare tutto quanto sopra elencato, la norma prescrive una serie di condizioni, approcci e procedure, di cui i più importanti sono i seguenti:

Il coinvolgimento di tutta la struttura, a partire dalla direzione: la gestione ottimizzata dell'approvvigionamento, produzione e utilizzo dell'energia non deve essere lasciato alla buona volontà e al buon senso degli operatori. Essa deve essere oggetto di una precisa politica dell'energia, esplicitamente adottata dall'azienda, promossa con decisione dall'alta direzione, e con assegnazione di responsabilità precise a precisi individui fisici. Non è

difficile convincersi, per chi abbia lavorato in organizzazioni strutturate, come in mancanza di questi elementi qualunque progetto non possa essere condotto a compimento.

La preparazione della cosiddetta energy baseline, ovvero un censimento di tutti i processi legati all'energia, che permetta una analisi quantitativa della situazione di partenza, legata alle condizioni di esercizio dell'impianto, alle stagionalità ecc. Non sarebbe possibile attuare iniziative di miglioramento senza una conoscenza precisa della situazione da migliorare. In questa fase gioca un importante ruolo la definizione di indicatori di performance, ovvero quelle grandezze sintetiche che,

processo per processo, misurano la qualità dell'efficienza. Ad esempio il consumo annuo, il consumo giornaliero, il consumo per unità prodotta, per addetto, per metro quadro ecc.

La pianificazione energetica: ancora una volta, nessun processo può essere migliorato se non è gestito, a partire da una sua corretta pianificazione e da una verifica continua dell'aderenza alla pianificazione.

La progettazione, implementazione e verifica di azioni di miglioramento, il tutto basato sul ciclo di Deming. Il ciclo di Deming, già utilizzato in ambito di garanzia di qualità, prevede che ogni azione di miglioramento sia innanzitutto pianificata (Plan); successivamente venga implementata (DO). Durante il funzionamento della misura implementata, i risultati vanno misurati (Check). E quanto emerge dalla verifica va utilizzato per apportare eventuali miglioramenti alla pianificazione (Act), in un processo di ottimizzazione continuo.

La definizione di strutture, procedure, check point e responsabilità formali e strutturati, in modo da non lasciare alla libera iniziativa e alla buona volontà la gestione dell'efficienza, ma di farne un processo industriale a tutti gli effetti.

L'"energy manager"

La norma prevede esplicitamente la presenza di un **responsabile del sistema di gestione dell'energia**, nominato dalla direzione, ed eventualmente anche di un team che lo supporti. Non entra però nel dettaglio delle competenze, della qualificazione e dell'inserimento di questa figura nella gerarchia aziendale.

Questo aspetto è sempre stato poco precisato dalle norme, probabilmente anche a causa della notevole eterogeneità delle situazioni possibili. Fatto sta, che a tutt'ora la normativa è molto possibilista, non fornisce né obblighi né definizioni precise.

L'unico obbligo esistente è quello previsto dalla **legge 10 del gennaio 1991** che, riprendendo una figura definita da una prima legge del 1982, impone alle organizzazioni che superino determinati volumi di consumo energetico, di definire al proprio interno un "tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia". Il nominativo va comunicato al ministero competente.

La legge non definisce né le competenze necessarie, né le mansioni né le responsabilità del tecnico, lasciandone completamente la gestione all'organizzazione di appartenenza, libera di farne un vero manager o un semplice adempimento normativo. Una successiva circolare ministeriale circostanza meglio gli incarichi e le competenze, sottolineando la necessità di una cultura multidisciplinare e suggerendo che tra le attività di competenza figurino analisi e organizzazione dei dati energetici.

Bisognerà attendere però il 2005 perché la legislazione assegni un vero incarico al "tecnico responsabile per la conservazione e uso razionale dell'energia", ormai chiamato convenzionalmente "energy manager": nelle procedure di approvazione di progetti di nuove costruzioni va allegata una relazione tecnica che illustri la qualità energetica; questa relazione va predisposta dall'energy manager, se l'ente che la presenta rientra tra quelli obbligati ad averlo.

Un successivo **decreto, il 115 del 2008**, assegna alle organizzazioni della pubblica amministrazione l'obbligo di predisporre, attraverso il tecnico responsabile, azioni di miglioramento dell'efficienza energetica. Questo decreto, inoltre, definisce la figura dell'esperto in gestione dell'energia, e impone la creazione di un procedimento di certificazione di tali esperti. Il procedimento di certificazione viene delineato nella norma **UNI CEI 11339**.

Non è però dichiarata la coincidenza di questa figura certificata con il tecnico della legge del 1991 (anzi, i campi di applicazione sono esplicitamente diversi), lasciando così comunque incompiuta l'opera di riordino e razionalizzazione della materia.

Conclusioni

Come si vede, la normativa lascia molto all'interpretazione; ma invia comunque un segnale di rilevanza della questione e di necessità di professionalità matura e completa.

E se da una parte la libertà lasciata alle singole organizzazioni di definire in autonomia il livello e le modalità dell'ottimizzazione dei processi energetici garantisce la perfetta aderenza alle specifiche esigenze, dall'altra la sensibilità ancora non radicata al problema rischia di rallentare l'implementazione di politiche di efficienza realmente incisive. ■

KLINGEL ITALIANA S.r.l.

Il vostro partner ideale per crescere insieme

Your ideal partner to grow together

KLINGEL ITALIANA S.r.l.
Via Einaudi 10/12 - 20037 Paderno Dugnano (MI)
Tel. +39/02.99.04.08.04 - Fax +39/02.99.04.12.70
www.klingel.it - info@klingel.it